



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 209 del 06/10/2021 – 05/11/2021 Udienza pubblica del 05/10/2021
Massima 1:	Titolo Sanità pubblica – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Direttori generali delle aziende sanitarie regionali – Procedimento di nomina – Possibilità di attingere alternativamente dall'elenco regionale o da quello nazionale degli idonei – Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute – Illegittimità costituzionale. Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e degli artt. 3 e 4, primo comma, lettera i), dello statuto speciale per la Sardegna, l'art. 11, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore). La norma regionale censurata prevede che «[i] direttori generali sono nominati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, oppure all'elenco nazionale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria)». La possibilità di conferire l'incarico di direttore generale delle Aziende sanitarie anche a soggetti inseriti in un apposito elenco regionale, contrasta con la ratio della riforma di cui al decreto legislativo n. 171 del 2016, con cui il legislatore statale ha previsto un elenco unico nazionale di idonei, volto a garantire, insieme a un alto livello di professionalità dei candidati, una uniformità di criteri, tale da evitare differenziazioni che potrebbero essere ostative della mobilità dei prescelti. La disposizione impugnata interviene sull'assetto degli enti del Servizio sanitario nazionale, la cui disciplina è già stata ricondotta dalla Corte alla competenza concorrente sulla «tutela della salute» (sentenze n. 192 del 2017, n. 54 del 2015), Le disposizioni statali in tema di governance delle aziende sanitarie, riconducibili alla materia concorrente della «tutela della salute», si pongono come principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, ciò varrebbe anche per il decreto legislativo n. 171 del 2016, con l'ulteriore precisazione che i



	principi generali a cui deve attenersi la legislazione delle Regioni ad autonomia speciale corrispondono ai principi fondamentali che, nella stessa materia, vincolano le Regioni a statuto ordinario (sentenza n. 159 del 2018).
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 11, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 . Parametri costituzionali Art. 117, terzo comma, della Costituzione; Artt. 3 e 4, primo comma, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
Massima 2:	Titolo Sanità pubblica – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Riordino del Sistema sanitario regionale – Elenco regionale degli idonei alla carica di direttori generali delle aziende sanitarie regionali – Modalità di costituzione – Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute – Illegittimità costituzionale. Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e degli artt. 3 e 4, primo comma, lettera i), dello statuto speciale per la Sardegna, l’art. 13, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore). La norma regionale censurata, disciplinando le modalità di costituzione dell’elenco regionale degli idonei da cui attingere per la nomina del direttore generale delle aziende sanitarie e ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario regionale, si pone in contrasto con il principio stabilito dall’art. 2 del decreto legislativo n. 171 del 2016, con cui il legislatore statale ha inteso regolare una procedura di selezione unitaria, prevedendo un elenco unico nazionale di idonei, volto a garantire, insieme a un alto livello di professionalità dei candidati, una uniformità di criteri. Le disposizioni statali costituiscono principi fondamentali della disciplina della dirigenza sanitaria e, più in generale, della materia della «tutela della salute», applicabili su tutto il territorio nazionale e anche alle autonomie speciali.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 13, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 11 settembre 2020, n. 24. Parametri costituzionali Art. 117, terzo comma, della Costituzione; Artt. 3 e 4, primo comma, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.



	Altri parametri e norme interposte decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
Massima 3:	Titolo Sanità pubblica – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione autonoma Sardegna – Riordino del Sistema sanitario regionale – Elenco regionale degli idonei alla carica di direttori generali delle aziende sanitarie regionali – Modalità di scelta dei commissari straordinari – Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute – Illegittimità costituzionale. Testo È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e degli artt. 3 e 4, primo comma, lettera i), dello statuto speciale per la Sardegna, l’art. 47, comma 9, della legge della Regione autonoma Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore). La norma regionale censurata, rubricata «Amministrazione straordinaria delle aziende sanitarie» prevede che «[i] commissari straordinari sono scelti in applicazione [dell’]articolo 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito con modifiche». Le modalità previste dall’art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 25 giugno 2019, n. 60 – ossia la facoltà di scegliere il commissario straordinario degli enti del Servizio sanitario regionale, anche al di fuori dell’elenco nazionale di cui al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 – costituiscono una normativa speciale applicabile unicamente alla Regione Calabria volta ad affrontare le criticità del sistema sanitario di tale realtà territoriale e riconducibile ai principi fondamentali della materia «tutela della salute» (sentenza n. 87 del 2019). Il rinvio a tale normativa da parte della disposizione impugnata, pertanto, contrasterebbe con il principio stabilito dall’art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 171 del 2016, secondo cui il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell’elenco nazionale degli idonei alla carica di direttore generale, senza possibilità di ricorrere a modalità alternative. Spetta allo Stato individuare i principi fondamentali in materia di «tutela della salute», al fine di meglio qualificare il profilo dei dirigenti generali e di ridurre l’ambito della discrezionalità politica nella scelta degli stessi, a tutela dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, data l’incidenza che la disciplina di tali incarichi ha sulle prestazioni sanitarie rese agli utenti (<i>ex plurimis</i>, sentenze n. 87 del 2019 e n. 159 del 2018).
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 47, comma 9, della legge della Regione autonoma Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 . Parametri costituzionali Art. 117, terzo comma, della Costituzione;



	Artt. 3 e 4, primo comma, lettera i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Altri parametri e norme interposte Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
--	---

Redattore: Alessandra Ferrante

Visto: Avv. Bologna

